



Telefono Donna



TELEFONO DONNA – CENTRO ANTIVIOLENZA DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Palazzo della Provincia – Via Sormano 12 – 17100 Savona
Tel. 0198313399 – e mail: telefonodonnasv@gmail.com – Pec.: telefonodonna.savona@pec.it
Registro Regionale del Volontariato n. 508 del 18/8/98 successivamente trasformato
in n. 781 in data 06 Aprile 2009. C.F. 92062860090

Deliberazione assemblea straordinaria del 24 ottobre 2020 dell'Associazione
TELEFONO DONNA – CENTRO ANTIVIOLENZA DELLA PROVINCIA DI SAVONA.

Modifica dello Statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE – FINALITÀ – ATTIVITÀ – AMMISSIONE

Art. 1 - Denominazione

L'associazione, costituita con atto del 20 aprile 1998, da aversi qui come integralmente recepito, Ente del Terzo Settore denominato "Telefono Donna-Centro Antiviolenza della provincia di Savona ODV", modifica il proprio Statuto nel rispetto del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, del Codice civile e dell'altra normativa in materia e assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta di volontariato (ODV).

Art. 2 – Sede

L'associazione Telefono Donna – Centro Antiviolenza della Provincia di Savona ODV (di seguito denominata Associazione) ha sede legale in Savona.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio comunale può essere deliberato dall'organo di amministrazione (di seguito Consiglio Direttivo) e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione, con deliberazione del Consiglio Direttivo può aprire sedi secondarie, uffici e sportelli, nel territorio della Provincia di Savona

Art. 3 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata e può sciogliersi solo per deliberazione dell'Assemblea degli associati in sede straordinaria o per il verificarsi di un evento previsto per legge.



Telefono Donna

Telefono Donna – Centro Antiviolenza
della Provincia di Savona ODV

Palazzo della Provincia – Via Sormano 12 – 17100 Savona

Tel. 0198313399 – e mail: telefonodonnasv@gmail.com – Pec.: telefonodonna.savona@pec.it

Art. 4 - Statuto

L'Associazione, aconfessionale ed apartitica, agisce secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, dei decreti ministeriali di attuazione e della legge regionale Liguria 6 dicembre 2012 n. 42.

L'associazione si attiene ad una struttura democratica, che prevede l'elettività e la gratuità di tutte le cariche.

L'assemblea delibera il regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 5 – Efficacia dello Statuto

Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza tutti gli associati.

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri previsti nell'articolo 12 delle Disposizioni Preliminari al Codice Civile.

Art. 6 – Finalità

L'Associazione è senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio in via esclusiva o principale di attività aventi ad oggetto la promozione e diffusione del volontariato, previste dall'art. 5 co. 1 del D.Lgs. 117/2017, con particolare riferimento alle seguenti:

- aiuto alle donne in difficoltà, sia in ambito familiare, sia in ambito sociale, nel rispetto della loro cultura, etnia, religione, con ricerca e sviluppo della loro autonomia e di un maggior senso di dignità ed autostima;
- prevenzione e contrasto ad ogni forma di violenza fisica, psichica, sessuale od economica praticata nei confronti delle donne ed iniziative per dare visibilità e consapevolezza alla loro forza;
- ricerca, riflessione, dibattito culturale e formativo in senso lato intorno al disagio femminile in ambito familiare e sociale e al fenomeno della violenza contro le donne in tutte le sue forme, sia nell'ambito della prevenzione, sia in quello dell'aiuto e sostegno di fronte al danno già verificatosi, secondo una metodologia fondata sull'autodeterminazione e, prevalentemente, sulla relazione tra donne;
- accoglienza ed informazione per l'attivazione di risorse sociali e per l'inserimento lavorativo o la scelta del percorso formativo;
- promozione della capacità di riconoscere tempestivamente e prevenire ogni forma di violenza, specie quando si sviluppa in modo subdolo, con accompagnamento sia psicologico, sia materiale durante il percorso doloroso di denuncia e di reazione legale;
- contributo alla formazione scolastica ed extra-scolastica, senza distinzione di genere, finalizzata alla conoscenza ed alla prevenzione degli eventi sopra indicati, comprendendo anche il bullismo e la povertà educativa, facile terreno di coltura per potenziali forme future di violenza contro le donne;
- promozione e tutela, per la stessa ragione, dei diritti umani, civili, sociali e politici orientati allo sviluppo delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.



Telefono Donna

Telefono Donna – Centro Antiviolenza
della Provincia di Savona ODV

Palazzo della Provincia – Via Sormano 12 – 17100 Savona

Tel. 0198313399 – e mail: telefonodonnasv@gmail.com – Pec.: telefonodonna.savona@pec.it

Direttivo. Per coloro che dichiarino, all'atto della domanda o anche in seguito, di voler partecipare allo specifico servizio di ascolto e di prima accoglienza, è obbligatorio un tirocinio pratico, in affiancamento al personale già attivo.

Il Consiglio Direttivo, con deliberazione motivata, può esonerare dal tirocinio pratico persone con comprovata esperienza professionale, in atto o pregressa, in discipline o settori di attività direttamente ricollegabili – quanto all'oggetto – all'una o all'altra delle attività dell'Associazione.

All'esito delle attività precedenti, l'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea nella prima convocazione utile.

La deliberazione motivata è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Nella motivazione sono presi in esame gli elementi dichiarati e verificati, ritenuti rilevanti in termini di idoneità ad un servizio di volontariato secondo le finalità dell'associazione, evitando in ogni caso riferimenti alla sfera intima e individuale della persona.

L'eventuale rigetto della domanda è comunicato all'interessato. Quest'ultimo, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, può ricorrere all'Assemblea, che delibera in occasione della prima convocazione utile.

L'ammissione è a tempo indeterminato, salva la facoltà dell'associato di dimettersi in ogni momento.

Il Consiglio Direttivo, allo scopo di riconoscere meriti particolari nei confronti dell'Associazione, può attribuire con propria deliberazione formale la qualifica di soci onorari o di soci sostenitore. Il riconoscimento, se accettato, non conferisce alcuna delle facoltà statutariamente riconosciute agli associati, in particolare il diritto di voto in assemblea, salvo quella di partecipare, fregiandosi della qualifica, ad eventi pubblici organizzati dall'Associazione.

Art. 10 – Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza all'associazione
- esaminare i libri sociali.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto ed il regolamento interno
- rispettare le delibere degli organi sociali;





- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

Art. 11 - Volontari e attività di volontariato

L'associato volontario, per sua libera scelta, svolge attività in favore dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario, neanche in forma di utilità o vantaggi diversi dal denaro.

L'attività di accoglienza e primo ascolto è svolta da persone che dimostrino una particolare attitudine a questa forma di attività ed è disciplinata dal regolamento, su deliberazione e supervisione del Consiglio Direttivo.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l'organizzazione, subordinato o autonomo, o con ogni altro contratto d'opera (art. 2222 cod. civ) di lavoro o di prestazione d'opera intellettuale (art. 2230 cod. civ.), sia retribuita, sia svolta a titolo gratuito.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 12 – Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per morte, dimissioni volontarie o esclusione. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.

L'esclusione è proposta dal Consiglio Direttivo ed è deliberata dall'Assemblea con voto segreto dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'eventuale rifiuto a comparire davanti all'Assemblea, non motivato da grave impedimento, non impedisce o sospende la deliberazione assembleare.



- delibera sull'esclusione degli associati, in seguito a proposta del Consiglio direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 16 – Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, anche trasmessa con strumenti telematici, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi con collegamento da remoto, previa comunicazione scritta, anche a mezzo e-mail.

Art. 17 – Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 18 – Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza del sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera per lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 19 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.



Telefono Donna

Telefono Donna – Centro Antiviolenza
della Provincia di Savona ODV

Palazzo della Provincia – Via Sormano 12 – 17100 Savona

Tel. 0198313399 – e mail: telefonodonnasv@gmail.com – Pec.: telefonodonna.savona@pec.it

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre a un massimo di sette componenti, eletti dall'assemblea tra gli aderenti.

Le componenti sono liberamente rieleggibili, ad eccezione del Presidente e del Tesoriere che non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta a meno che non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente elezione.

Qualora un membro del Consiglio Direttivo rinunci all'incarico, il Consiglio Direttivo dovrà immediatamente provvedere alla sua sostituzione con il primo dei candidati non eletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 20 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare:

- amministra l'Associazione
- attua le deliberazioni dell'assemblea
- approva il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;
- predispone il bilancio di esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative
- disciplina la facoltà di firma degli atti di spesa e di ogni altra operazione finanziaria in forma congiunta o disgiunta
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Enti del Terzo Settore
- disciplina l'ammissione e l'esclusione delle associate
- accoglie o rigetta le domande delle aspiranti associate
- ratifica o modifica i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.
- determina e delibera i rimborsi delle spese documentate ai responsabili ed organizzatori dell'attività dell'associazione e agli associati che svolgano attività amministrative, dirigenziali e di segreteria.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale; le eventuali limitazioni derivanti da scelte di tipo diverso del Consiglio Direttivo non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 27 – Il Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 28 – Il Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 29 – Le Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, così come ogni altra convenzione con organismi ed associazioni private sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente, quale legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura della Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 30 – Personale retribuito

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 – Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32 – Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.



Telefono Donna – Centro Antiviolenza
della Provincia di Savona ODV

Palazzo della Provincia – Via Sormano 12 – 17100 Savona

Tel. 0198313399 – e mail: telefonodonnasv@gmail.com – Pec.: telefonodonna.savona@pec.it

ART. 33 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 34 – I libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;

Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo

ART. 35 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 36 – Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data dall'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS può essere inserito nella denominazione, in via automatica e diviene spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

-----0000-----



Ass.ne TELEFONO DONNA
CENTRO ANTIVIOLENZA
DELLA PROVINCIA DI SAVONA
Via Sormano 12 - 17100 SAVONA
C.F.: 92062860090
Reg. Regionale Volontariato n. 508 del 18/08/98
succ. mod. in n. 781 del 06/04/09

Giuliana Savaglio

3 2361 28/10/2020

0,00 **TLQ20L002361000UC**
0,00 *codice identificativo*
 per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TLQ